



**COMUNE DI CAVA MANARA**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CAVA  
MANARA.**

**PERIODO 01/01/2019-31/12/2023 CON OPZIONE DI RINNOVO.**

**CIG :76790318D7**

**RISPOSTE A CHIARIMENTI**

**1^ QUESITO PERVENUTO**

SI CHIEDE DI DEFINIRE IN MANIERA UNIVOCA LE MODALITA' DI RINNOVO IN QUANTO RILEVIAMO UNA DISCRASIA FRA QUANTO RIPORTATO ALL'ART. 1, COMMA 3 – OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE “D’INTESA FRA LE PARTI” E AL PUNTO 4.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA “L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA DI PROCEDERE AL RINNOVO”

**RISPOSTA**

SPETTA ALL’INSINDACABILE VALUTAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE, AVUTO RIGUARDO ALL’INTERESSE PUBBLICO, LA FACOLTA’ DI ATTIVARE LA PROCEDURA DI RINNOVO.

ESERCITATA TALE FACOLTA’ L’ENTE RICHIEDERA’ AL TESORIERE LA DISPONIBILITA’ AL RINNOVO DELLA CONVENZIONE CHE AVVERRA’ PERTANTO “D’INTESA FRA LE PARTI”

**2^ QUESITO PERVENUTO**

SI CHIEDE DI DEFINIRE LA DURATA DI PROROGA DEL SERVIZIO DAL MOMENTO CHE SECONDO QUANTO DEFINITO DALL’ART. 1 COMMA 4 – OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE “NON PUO’ ESSERE PER FRAZIONE DI ANNO”, MENTRE AL PUNTO 4.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA QUESTA POTRA’ ESSERE DISPOSTA “PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE NECESSARIE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO CONCORRENTE

**RISPOSTA**

SI CONFERMA CHE, ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO (ORIGINARIO O RINNOVATO), LA PROROGA POTRA’ ESSERE DISPOSTA PER IL TEMPO NECESSARIO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO AFFIDATARIO, CHE COMUNQUE, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 4, NON POTRA’ ESSERE DISPOSTA PER FRAZIONE INFERIORE ALL’ANNO.

### **3^ QUESITO PERVENUTO**

SI CHIEDE DI PRECISARE SE LE COMMISSIONI PER LE SPESE POSTALI POSSANO ESSERE O MENO ADDEBITATE AL COMUNE. QUESTO IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE TROVIAMO UN'INCONGRUENZA TRA QUANTO DEFINITO ALL'INTERNO DELL'ART. 4 COMMA 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI DELLA CONVENZIONE “OLTRE AL COMPENSO DI CUI AI COMMI 1 E 2 COMPETONO AL TESORIERE ESCLUSIVAMENTE: IL SOLO RIMBORSO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DEGLI AVVISI, DELLE SPESE PER BOLLETTINI POSTALI, DI BOLLI ECC..” E QUANTO RIPORTATO ALL'ART. 18 COMMA 1 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E COMMISSIONI BANCARIE DELLA CONVENZIONE “PERTANTO, NESSUNA COMMISSIONE SARA' APPLICABILE AL TESORIERE A CARICO DELL'ENTE, IVI COMPRESSE LE EVENTUALI COMMISSIONI BANCARIE SUI BONIFICI E SPESE POSTALI”

**SI CONFERMA CHE LE SPESE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 4, TRATTANDOSI DI “SPESE VIVE” DOCUMENTATE SARANNO OGGETTO DI RIMBORSO, IVI COMPRESSE LE SPESE ADDEBITATE DA POSTE ITALIANE PER I VERSAMENTI TRAMITE BOLLETTINO POSTALE.**

**PER QUANTO RIGUARDA L'ART. 18 COMMA 1 SI CONFERMA CHE IL TERMINE “SPESE” POSTALI E' UN REFUSO E DEVE INTENDERSI QUALE “OPERAZIONI” POSTALI.**

**L'ONNICOMPRESIVITA' DEL COMPENSO ESCLUDE L'APPLICAZIONE DI COMMISSIONI BANCARIE SUI BONIFICI E L'APPLICAZIONE DI COMMISSIONI BANCARIE PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI POSTALI.**

**RESTA PERTANTO FERMO IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI SOSTENUTE DAL TESORIERE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE, TRATTANDOSI DI “SPESE VIVE” DOCUMENTATE**

Cava Manara, 20 novembre 2018

**IL RUP**

**DOTT.SSA MONICA GATTI**